

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 agosto 1975

che modifica la decisione 73/180/CEE che adotta un programma di ricerca per la Comunità economica europea nel campo della protezione dell'ambiente
(azione indiretta)
(75/518/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

A decorrere dal 1° maggio 1974, il testo dell'articolo 2 della decisione 73/180/CEE è sostituito dal testo seguente :

vista la proposta della Commissione,

« L'importo massimo degli impegni di spesa e l'organico necessari per la realizzazione di questo programma sono fissati rispettivamente a 6,300 milioni di unità di conto e in 8 agenti.

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

L'unità di conto è quella definita all'articolo 10 del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio delle Comunità europee ⁽³⁾ ».

considerando la decisione 73/180/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1973, che adotta un programma di ricerca per la Comunità economica europea nel campo della protezione dell'ambiente (azione indiretta) ⁽²⁾, adottata conformemente all'articolo 235 del trattato ;

Articolo 3

A decorrere dal 1° maggio 1974 il testo dell'articolo 4 della decisione 73/180/CEE è sostituito dal testo seguente :

considerando che l'articolo 4 della predetta decisione prevede la revisione di questo programma ;

« Il programma definito in allegato è sottoposto a revisione annuale, secondo procedure appropriate ».

considerando che, di conseguenza, appare opportuno procedere alla revisione di questo programma ;

Articolo 4

A decorrere dal 1° maggio 1974 il testo dell'articolo 5 della decisione 73/180/CEE è sostituito dal testo seguente :

considerando che il trattato non ha previsto i poteri di azione necessari a tal fine,

« La diffusione delle conoscenze risultanti dall'esecuzione del programma definito in allegato sarà disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea ⁽⁴⁾ ».

DECIDE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° maggio 1974, l'allegato della decisione 73/180/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione. L'allegato costituisce parte integrante della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 agosto 1975.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. RUMOR

⁽¹⁾ GU n. C 93 del 7. 8. 1974, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1973, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 116 del 1° 5. 1973, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 255 del 20. 9. 1974, pag. 1.

*ALLEGATO***AZIONI INDIRETTE****AZIONI NON NUCLEARI****PROTEZIONE DELL'AMBIENTE — INQUINAMENTO E INCONVENIENTI AMBIENTALI****Programma comune**

Per questo obiettivo viene stanziato un importo massimo di 6,300 milioni di unità di conto ed è previsto un organico di 8 agenti.

L'obiettivo riguarda i seguenti punti:

- a) istituzione di una banca di dati per i prodotti chimici che possono contaminare l'ambiente;
- b) dannosità del piombo;
- c) indagini epidemiologiche sugli effetti dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua;
- d) effetti dei microinquinanti sull'uomo;
- e) valutazione degli effetti ecologici delle sostanze inquinanti dell'acqua;
- f) telerilevamento dell'inquinamento atmosferico.

Le indagini e i lavori di laboratorio verranno effettuati in base a contratti.
